



Comune di Lecco

IMU – Imposta Municipale Propria 2022

Questa nota ha lo scopo di fornire le principali informazioni riguardanti l'imposta. I contribuenti sono invitati a rivolgersi al *Servizio Tributi* per chiarimenti e approfondimenti e a visitare la sezione dedicata sul sito www.comune.lecco.it, dove è anche possibile effettuare in autonomia il calcolo e la stampa del modello F24.

Chi deve versare:

i proprietari di immobili (**fabbricati, aree edificabili e terreni**) siti nel territorio del Comune, ovvero i titolari sugli stessi dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi; il locatore, nel caso di fabbricati concessi in locazione finanziaria.

Come si calcola e su cosa si applica:

- la rendita catastale del **fabbricato** deve essere rivalutata del 5%; l'importo rivalutato deve essere moltiplicato per:
 - 160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10) e per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
 - 140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
 - 80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
 - 65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (eccetto categoria D/5);
 - 55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- Il reddito dominicale del **terreno** deve essere rivalutato del **25%** e l'importo rivalutato deve essere moltiplicato per **135**;
- Per le aree edificabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Tipologie e aliquote:

Sono confermate per l'anno 2022 le aliquote del 2021
(deliberazione di C.C. n. 30/2020 di approvazione delle aliquote,
deliberazione di C.C. n. 8/2022 di conferma delle aliquote –
deliberazione di C.C. n. 29/2020 di approvazione del *Regolamento IMU*)

L'IMU per l'abitazione principale non è dovuta.

Sono assoggettate all'imposta **esclusivamente le abitazioni (e pertinenze) classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso). Aliquota 0,6%** e detrazione di 200,00 euro.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. La detrazione per abitazione principale è pari a 200,00 euro da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protraggono i requisiti e da dividere fra gli aventi diritto (non in proporzione alla quota di possesso).

L'art. 5 - decies del D.L. 146/2021, conv. nella L. 215/2021 dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso Comune oppure in Comuni diversi – l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale.

Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160 del 2019".

La dichiarazione per l'anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

Altri immobili: Aliquota base 1,06 %.

L'imposta dovuta per gli **immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998 articolo 2, comma 3 e articolo 5 comma 1 e 2 è ridotta come segue: abitazioni locatate e pertinenze locatate con affittuario (residente o non residente) aliquota 1,06%** con riduzione del 25% sull'imposta.

Per beneficiare dell'agevolazione è indispensabile che i contratti siano stati stipulati con l'assistenza delle associazioni di categoria inquilini/proprietari oppure che siano accompagnati dall'attestazione di rispondenza ex D.M. 16 01 2017 rilasciata dalle associazioni stesse (*).

Comodato d'uso gratuito

È prevista la **riduzione del 50%** della base imponibile degli immobili concessi in comodato (**non si applica alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**).

Per poter beneficiare dell'agevolazione devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il comodatario (chi riceve l'immobile in comodato) -e il suo nucleo familiare- deve utilizzare l'immobile "come abitazione principale", cioè deve risiedere anagraficamente e dimorare in quell'immobile. Il comodante (chi concede l'immobile in comodato) -e il suo nucleo familiare- deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato.
- il comodante può possedere al massimo due immobili di tipo abitativo e relative pertinenze sul territorio nazionale ed entrambi devono essere ubicati nel Comune di Lecco, sia quella che concede in comodato che quella adibita a propria abitazione principale. Non fa decadere dall'agevolazione il possesso di altri immobili non rientranti nelle categorie abitative.
- il comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta di 1° grado (genitore/i e figlio e viceversa).
- il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Nel caso fossero presenti pertinenze date in comodato con l'abitazione (nella misura di una per ogni tipologia catastale), non indicate nel contratto registrato, per poter usufruire dell'agevolazione è necessario che le stesse siano comunicate al servizio Tributi. N.B.: Per maggiori chiarimenti: Risoluzione n. 1/D/2016 – Ministero dell'Economia e delle Finanze. **Aliquota 1,06%.**

Fabbricati rurali ad uso strumentale: Aliquota 0,10%.

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: Esente (art. 1, comma 751, della L. 160/2019 – Legge di Bilancio 2020). A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

Tutte le altre fattispecie imponibili: Aliquota base 1,06 %.

Come si versa:

L'IMU si versa al Comune. Fanno eccezione i fabbricati appartenenti al **gruppo catastale D**, per i quali è corrisposto allo Stato il tributo calcolato in base all'aliquota dello 0,76%, mentre la restante parte è corrisposta al Comune. Si versa utilizzando il **modello F24**, presso qualsiasi istituto di credito, ufficio postale o con modalità telematica **senza alcun costo**, utilizzando i codici che seguono.

Codice comune: E507 **Codici tributo:**

3912 per abitazione principale/pertinenze	3914 per terreni
3918 per altri fabbricati	3916 per aree fabbricabili
3925 per IMU fabbricati D –STATO	3930 per IMU fabbricati D–COMUNE
3939 per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale	

Quando si versa:

L'IMU si versa in due rate con scadenza il **16 giugno** e il **16 dicembre** oppure in unica soluzione entro il **16 giugno**.

Ricorda:

- Per i fabbricati di interesse storico e artistico (art.10 d. lgs. 42/2004) e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 13, comma 3, lettera b, d.l. 201/2011) la base imponibile è ridotta del 50%. Per beneficiare dell'agevolazione riservata ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili è necessario essere in possesso di una perizia tecnica. Per i fabbricati di interesse storico e artistico è necessario allegare alla dichiarazione copia del decreto di vincolo di interesse storico/artistico. La denuncia rimane valida per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni. (*)
- Il valore imponibile (dichiarato dal contribuente) delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. (*)
- **MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO** (art. 1, comma 743, della L. 234/2021 – legge di Bilancio 2020). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%;
- Per i beni condominiali soggetti a IMU il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
- **ESENZIONE IMMOBILI CAT. D/3** (art. 78, comma 1, lett. D), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l'anno 2021, resta confermata l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

NON si applica su:

- Unità immobiliare (e relativa pertinenza) posseduta da anziani o disabili a titolo di proprietà o di usufrutto che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (*)
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. (*)
- La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. L'equiparazione all'abitazione principale e la conseguente esenzione opera a condizione che sull'immobile assegnato almeno uno dei due coniugi/conviventi sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale e solo in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. (*)
- Unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza. (*)
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali regolarmente assegnati, come definiti dalle vigenti disposizioni (DM 22/4/2008). (*)
- I terreni incolti, ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 984/1977, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
- di cui all'articolo 1 del D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. (*)

(*) dichiarazione da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Sul sito del Comune di Lecco è disponibile la modulistica (<https://www.comune.lecco.it/index.php/area-documentale/atti-amministrativi/modulistica/tributi-2>), il calcolatore on line (<https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=e507>) e lo sportello LinkMate dal quale è possibile visualizzare la propria posizione tributaria e inviare eventuali comunicazioni/segnalazioni (<https://linkmatesec.serviziienti.it/LinkmateSec?c=59678>).